

	Comune di CARATE BRIANZA	C.C.	48	27/11/2025
	OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 27/11/2025 convocata alle ore 19:00

Risultano presenti i Consiglieri Comunali:

	presenti		presenti
1 VEGGIAN LUCA	SI	10 FUMAGALLI GIOVANNI	SI
2 GALLI LAURA	SI	11 CESANA GIULIA	SI
3 POZZI SARA	NO	12 ORSENIGO DAVIDE MARIA	SI
4 CHIN GIOVANNI EMANUELE	SI	13 MESSUTI VALENTINA	SI
5 NAVA LUIGI	SI	14 CASIRAGHI FABIO MARCO	SI
6 VILLA GABRIELE	SI	15 VERGANI ANNA FRANCESCA	SI
7 CONTATO MAURIZIO	NO	16 VALTORTA MARINO	SI
8 BOTTANI EMANUELE	SI	17 CASLINI LUCA	SI
9 FARAONE LUCA	SI		
Totale Presenti			15
Totale Assenti			2

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: giustificati 2 (Pozzi, Contato)
ingiustificati 0

Partecipano gli Assessori Comunali:

CESANA FABIO, FARINA IAN, CESANA LUCA, LONGONI FIAMMETTA, POZZI ROSSELLA

Il sig. FUMAGALLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa GAIA BENEDETTI .

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28.9.1998 n. 360 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 3, del citato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono disporre la variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006, con il medesimo regolamento può essere introdotta una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

VISTO che ai sensi dell'art.1, comma 4, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art.1, comma 142, della legge n. 296/2006, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuto l'importo sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni d'imposta e del credito di cui all'art.165 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2023 di modifica del regolamento e aggiornamento dell'aliquota I.R.P.E.F. e della soglia di esenzione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2024 di conferma dell'aliquota I.R.P.E.F. anno 2025;

RITENUTO di confermare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80% e la soglia di esenzione per redditi imponibili pari o inferiori a € 12.000,00 (dodicimila/00), confermando così quanto disposto dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F, come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2023;

VISTO l'art. 172, comma 1 – lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: *“Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”*;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 che prevede che *“gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

RICHIAMATO inoltre il disposto dell'art.193 del D.Lgs.vo n.267/2000, ad oggetto *“salvaguardia degli equilibri di bilancio”*;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/1998, tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., le cui previsioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011;

QUANTIFICATO presuntivamente in complessivi € 2.980.000,00 il gettito atteso per l'esercizio 2026 dell'addizionale I.R.P.E.F., così determinato applicando l'aliquota e la soglia di esenzione vigenti all'imponibile risultante nell'apposito applicativo di simulazione reso disponibile dal Ministero Economia e Finanze nel Portale del Federalismo Fiscale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI E ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario Risorse Umane e Affari Generali ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi registrati e conservati su apposito documento digitale ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

CON VOTAZIONE resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 11, contrari 4 (Casiraghi, Vergani, Valtorta, Caslini), astenuti 0;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80% e confermare, altresì, la soglia di esenzione per redditi imponibili pari o inferiori a € 12.000,00 (dodicimila/00).
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario Risorse Umane e Affari Generali il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, incluso l'inserimento nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione 2026-2028 ex art. 172 del D. Lgs. 267/2000.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
FUMAGALLI GIOVANNI

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa GAIA BENEDETTI
